



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza

ORDINANZA SINDACALE N. 60 DEL 12-09-2026

**Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI, CANALI E RIPE STRADALI,
NONCHE' ALBERI, SCARPATE E MANUFATTI PROSPICIENTI
STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE**

IL IL SINDACO

VISTO che il Comune di Rivergaro risulta particolarmente colpito dell'eccezionale ondata di maltempo e fenomeni meteorologici intensi che sempre più frequentemente comporta allagamenti per tracimatura di fossi e corsi d'acqua con invasione di molti tratti stradali del territorio comunale, oltre al dilavamento ed all'erosione in alcune zone della pavimentazione e delle ripe dei fossi, con grave pregiudizio alla pubblica sicurezza ed incolumità;

PREMESSO che i terreni incolti, l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di terreni posti all'interno dei centri abitati e non, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi, oltre al pericolo di caduta di piante e rami con interruzione della corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

ACCERTATO che i fenomeni sopra specificati, oltre che dall'intensità degli eventi atmosferici, possono essere causati anche da:

- occlusioni, scarsa manutenzione, regimentazione sia degli scoli privati adiacenti le proprietà private che delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione e rifiuti, con conseguente pregiudizio del libero scorrimento delle acque;
- lavori di aratura dei terreni agricoli che possano estendersi fino ai margini stradali e/o delle scarpate, con conseguente danneggiamento delle stesse.
- Dalla insufficiente sezione e dell'errata quota delle tubazioni sottostanti i passi carrabili e gli accessi privati;
- Dalla eliminazione dei fossi o alterazioni del loro corso, con modifica della regimentazione delle acque;
- Dalla presenza di alberature e/o siepi invadenti, collocate in posizioni pericolose, che risultino ammalorate o con pendenze importanti e quindi suscettibili di caduta o il cui distacco di rami possano costituire pericolo per la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche e degli eventuali servizi annessi (Cunette, fossi, segnaletica stradale, ecc);
- Dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono verso il confine stradale, nonché l'immediata rimozione delle zolle o di altro materiale della lavorazione dei campi;



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con strade, aree verdi ed aree pubbliche in generale, sui quali possano verificarsi situazioni di pericolo per la sicurezza stradale, sono tenuti ad eseguire tutti gli interventi preventivi ed a mantenere i propri fondi in condizioni tali da impedire il verificarsi delle stesse;

VISTI:

- La legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”
- L’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”
- L’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 “sanzioni amministrative”
- Gli articoli 14-29-30-31-32-33 del D.Lgs n. 285/1992 “Nuovo codice della strada” e successivi aggiornamenti (163);
- Gli art. 891,892,893,894,895,896,913,915,1916,917 del Codice civile;
- Gli art. 449 e 650 del Codice Penale;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati e pertinenze, ecc) confinanti con corsi d’acqua sia pubblici che privati, strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico situati nel Comune di Rivergaro ed a coloro che, pe patto contrattuale, sino a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere nell’immediato a:

- Eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali che tracimando possano cagionare situazioni di pericolo pe la circolazione stradale e per la pubblica incolumità come di seguito elencato:
 1. Spurgo e pulizia dei fossi, dei canali di scolo delle acque meteoriche così da favorire i l regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nel sistema di raccolta principale;
 2. Rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi della medesima;
 3. Rimozione tempestiva, nei fossi stradali e nei tombamenti degli stessi, da rami, ramaglie nonché da rifiuti inorganici di qualunque natura che impediscano il corretto deflusso delle acque, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai rotti, rimuovendo ogni materiale depositato a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse, il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento;
 4. Mantenere l’efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità pubblica, tutti i proprietari o gestori dei fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913,915, 916,917 del C.C., alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
- Tagliare rami e piante radicate sui propri fondi che si protendano oltre il ciglio stradale o su aree pubbliche in genere, che nascondano o limitano la visibilità dei segnali stradali, o che interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada o che possano determinare pericoli pe la pubblica incolumità;
- Provvedere alla verifica ed all’eventuale abbattimento di piante di alto fusto radicate sui propri fondi che possano cadere o dare luogo a cadute di rami sulla sede stradale o su aree pubbliche in genere, determinando pericolo per la pubblica incolumità;



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza

- Provvedere alla manutenzione dei propri tetti e di manufatti presenti nelle aree di pertinenza dei propri edifici, in modo da impedire la caduta di materiali o lo sradicamento e la caduta di manufatti su strade ed aree pubbliche in genere;
- Provvedere alla manutenzione di ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, realizzando altresì ove occorrono le necessarie opere di manutenzione, ed evitando di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi,
- Adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza fruibilità delle strade e delle aree pubbliche in genere confinanti con i propri fondi.

DISPONE CHE

I trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del codice della strada con sanzione amministrativa pecuniaria:

- Violazione art. 32 c.d.s. sanzione amministrativa da Euro 173 a Euro 694,00
- Violazione art. 33 c.d.s. sanzione amministrativa da Euro 173 a Euro 694,00

Oltre all'applicazione, se previsto, delle sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità previste dall'art. 211 del c.d.s., ovvero in difetto dell'esecuzione di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'amministrazione, compatibilmente con le proprie capacità di intervento e in caso di massima urgenza per l'incolumità pubblica, provvederà i via sostitutiva alle anzidette operazioni. manutentive addebitando le spese sostenute ai soggetti inadempienti.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Entro il termine di 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza.

TRASMETTE

La presente Ordinanza:

- All'AUSL di Piacenza
- Ad ARPAE servizio territoriale di Piacenza
- Alla Prefettura di Piacenza
- Alla Provincia di Piacenza, Viabilità, Programmazione dei lavori pubblici, Polizia Provinciale
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rivergaro e Bobbio
- Alla Stazione Carabinieri Forestali di Gazzola

Per l'opportuna conoscenza e gli eventuali provvedimenti di controllo e competenza.



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

Sindaco

II

Andrea Gatti

Rivergaro, lì 12-09-2026

**IL SINDACO
GATTI ANDREA**

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.